

CONVENZIONE-QUADRO PER LO SVILUPPO DI UNA COLLABORAZIONE
SU TEMI DI CARATTERE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO RIFERITA AL
TERRITORIO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TORINO PER
L'ACCRESCIMENTO DELLA CONSAPEVOLEZZA DELLA CITTADINANZA
SUI GEORISCHI VALUTATI DALLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE.

TRA

L'Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte (in seguito definito "Ordine"), codice fiscale 97543340018, con sede legale in Via Peyron 13 – 10143 Torino, rappresentato dal Dott. Geol. Ugo DE LA PIERRE, nato a Torino il 09/07/1957, in qualità di Presidente *pro tempore* dell'Ordine, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell'Ente;

E

Il Comune di Torino (in seguito definito "Comune"), codice fiscale 00514490010, con sede legale in Torino, piazza Palazzo di Città 1, rappresentato dal Sindaco prof. Stefano LO RUSSO, nato a Torino il 15/10/1975, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell'Ente ed autorizzato alla stipula della presente convenzione-quadro con delibera della Giunta Comunale n. __ del _____;

(qui di seguito denominate singolarmente anche "**Parte**" e congiuntamente anche "**Parti**").

PREMESSO CHE

- Il **Comune** è interessato all'avvio di una collaborazione con l'Ordine Regionale dei Geologi Piemonte avente quali obiettivi:
 - a) approfondire i temi della prevenzione del rischio geologico e della gestione delle emergenze nell'ambito della Protezione Civile, finalizzato alla analisi delle componenti del rischio territoriale cittadino, correlato positivamente



ai fattori di vulnerabilità territoriale e negativamente ai fattori di resilienza

della comunità;

- b) dare rilievo all'approccio tecnico/scientifico dell'attività di pianificazione territoriale, come delineato nel Piano di Resilienza Climatica e nel Piano di Protezione Civile approvati dalla Città, tenuto conto dell'avvio delle attività di revisione del P.R.G.C., strumento fondamentale di pianificazione territoriale e di prevenzione dei rischi;
- c) diffondere i suddetti temi alla cittadinanza, anche attraverso campagne di informazione itinerante teorica e pratica sul territorio cittadino, analizzando casi concreti in situ;
- d) organizzazione di tavoli di lavoro finalizzati al parallelo e contestuale studio e sviluppo dei vari aspetti progettuali, urbanistici, normativi e vincolistici relativi ai singoli aspetti di sviluppo del territorio.

- **L'Ordine**, ente pubblico non economico nelle cui attribuzioni si iscrive la determinazione degli obiettivi, delle strategie e della politica geologica regionale, nonché l'azione di stimolo e sollecitazione nei confronti delle tematiche geologiche del territorio regionale e delle ricadute sulla realtà socioeconomica e politica locale, nell'ambito della propria attività istituzionale, svolge attualmente studi e attività di coordinamento correlate alle attività che il Comune intende sviluppare, tenuto conto dell'esperienza maturata:

- a) nella proposta delle proprie valutazioni formulata sulle componenti geologiche di corredo al nuovo PRGC e dei due Piani citati, sulla scorta delle proprie specifiche competenze e dell'esperienza che ha maturato negli anni successivi alle alluvioni del 1994 e del 2000;
- b) nella collaborazione con gli Uffici Regionali preposti alla stesura di un "te-

sto unico”, che mette a sistema le numerose disposizioni regolative in materia di uso del suolo emanate nel corso degli anni con la finalità di proseguire il percorso già avviato dalla Regione Piemonte, da oltre 25 anni, con l’approvazione della Circolare PGR n. 7/LAP/1996 e della sua successiva Nota Tecnica Esplicativa del 1999,

è interessato a:

1. promuovere l'attività tecnico-professionale del Geologo attraverso la diffusione della cultura della prevenzione dei rischi geologici e idrogeologici presenti sul territorio cittadino nel confronto con la popolazione;
2. in considerazione dei compiti istituzionali assegnati dalla vigente legislazione, sviluppare e diffondere occasioni di confronto tecnico e culturale con l'Amministrazione comunale e con la Protezione Civile sugli aspetti di pianificazione territoriale e urbanistica (per la componente geologica) e di prevenzione e gestione delle emergenze del territorio comunale (per la componente geologica), anche al fine di accrescere la competenza professionale dei propri iscritti;
3. evidenziare e far emergere, nell’ambito del rapporto collaborativo discendente dalla attuazione del presente Accordo Quadro, la versatilità del ruolo del Geologo che opera in modo stabile e strutturato all’interno degli Enti Locali.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse alla **presente** Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.



Art. 2 – Oggetto dell’Accordo Quadro

1. Il Comune è interessato all’avvio di una collaborazione con l’Ordine, avente quale obiettivo finale di fornire alla popolazione strumenti utili a valutare attentamente il contesto geologico e geomorfologico in cui risiede o lavora e, di conseguenza, a operare scelte e comportamenti idonei ad una sicura convivenza con le condizioni di rischio eventualmente presenti, che dovrà essere raggiunto mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- a) analisi dei temi inerenti la salvaguardia e la prevenzione dei rischi idrogeologico, geomorfologico e geologico - ambientali del territorio comunale, anche con l'utilizzo e la condivisione delle banche dati esistenti, al fine di rendere fruibili dati territoriali di natura strategica per la conoscenza del territorio;
- b) realizzazione di eventi da svolgere in una sala pubblica collocata in prossimità di una delle “aree sensibili”, ove i rappresentanti dell’Ordine dei geologi esporranno caratteristiche e finalità del lavoro del geologo, in riferimento alla pianificazione territoriale, con particolare attenzione a questi aspetti: sviluppo delle carte tematiche (geologica, geomorfologica, dei dissesti, idrogeologica ecc.), della carta della pericolosità e del rischio, indicazione degli interventi da realizzare (“cronoprogramma degli interventi”) alla scala comunale e alla scala delle singole proprietà per la mitigazione dello stesso;
- c) realizzazione di una campagna itinerante, su camper o gazebo attrezzati, al fine di presentare “in situ” i contenuti delle carte tematiche in riferimenti a casi concreti;
- d) organizzazione di tavoli di lavoro finalizzati al parallelo e contestuale studio e sviluppo dei vari aspetti progettuali, urbanistici, normativi e vincolisti-

ci relativi ai singoli aspetti di sviluppo del territorio;

2. la definizione degli aspetti di dettaglio che disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e riguardanti anche l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, verranno definiti dalla Divisione Protezione Civile, Gestione delle Emergenze e Sicurezza.

Art. 3 - Referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna uno o più referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.
2. Per l'**Ordine** i responsabili saranno delegati direttamente dal Consiglio dell'Ordine, in seno ai suoi componenti.
3. Per il **Comune** il referente operativo sarà l'ing. Bruno DIGRAZIA Dirigente della Divisione Protezione Civile, Gestione Emergenze e Sicurezza.

Art. 4 - Obblighi delle Parti

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, le Parti si impegnano a mettere a disposizione spazi, competenze, esperienze e possibilità di sviluppo di applicazioni pratiche.

Art. 5 - Oneri finanziari

1. La presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile per lo stesso periodo, con disposizione scritta di ambo le parti da comunicarsi entro 3 mesi prima della scadenza prevista, con posta certificata.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. Entro il termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Art. 7 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare tramite PEC con nota formale 2.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica a mezzo PEC dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'**Ordine** e del **Comune**, coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

Art. 9 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno

dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a segui-
to e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 10 - Coperture assicurative

1. L'Ordine dà atto che i membri del Consiglio o delle Commissioni e gli iscritti che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. Il Comune garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione e atti discendenti in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

Art. 12 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Art. 13 - Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 7 fogli, viene redatto in n. 1 esemplare firmato digitalmente e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26/4/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Committenza che dovrà assolvere al pagamento dell'imposta di bollo con modalità virtuale con rife-



rimento alla giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate N°0216718 del
29/12/2016.

Art. 14 – Corrispondenza

1. La corrispondenza per l'Ordine, relativa alla presente Convenzione, dovrà essere indirizzata al all'Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte Via Peyron 13 – 10143 Torino - pec: ordine.geologi.piemonte@pec.epap.it.
2. La corrispondenza per il Comune dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo pec: protezione.civile@comune.torino.it.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte

Comune di Torino

Il Presidente *pro tempore* dell'Ordine

Il Sindaco

Dott. Ugo DE LA PIERRE

prof. Stefano LORUSSO